

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Testini Mauro



IL SEGRETARIO

F.to Caforio Dr. Onofrio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 296 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).



Dalla residenza comunale, 29 SET. 2020

Il Funzionario incaricato

F.to il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 29 SET. 2020 al 14 OTT. 2020
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 29 SET. 2020



Il Segretario Comunale

F.to Caforio Dr. Onofrio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addì, 29 SET. 2020



Il Funzionario incaricato
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Rossini Paola)

Paola Rossini



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **20/20**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE DELLA TARI GIA' ADOTTATE NELL'ANNO 2019 E RINVIO APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL 2020, AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, COMMA 5, DEL D.L. 17/03/2020 NR. 18.

L'anno duemilaventi, addì **VENTICINQUE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Componenti del Consiglio Comunale	Presenti	Assenti
- TESTINI MAURO – Sindaco	X	
- TOMASI STEFANO - Vice Sindaco	X	
- STERLI LUIGI	X	
- TADDEI DAVIDE	X	
- PEDROTTI MARIA	X	
- RIVA ANDREA	X	
- BONAVETTI STEFANIA	X	
- CATTANEO ENRICO	X	
- FERRARI ENRICO	X	
- RIVA SERENA	X	
- TOGNI ILARIA	X	
TOTALI	11	0

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Caforio Dr. Onofrio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Testini Mauro, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 20 DEL 25.09.2020

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE DELLA TARI GIA' ADOTTATE NELL'ANNO 2019 E RINVIO APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL 2020, AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, COMMA 5, DEL D.L. 17/03/2020 NR. 18.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate - ovvero Imposta municipale propria IMU, Tassa sui rifiuti TARI e Tributo sui servizi indivisibili TASI - disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";

VISTO, in particolare, l'Allegato A di tale delibera ARERA 443/19 che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti".

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 5 del D.L. 17.03.2020, n. 18:

- i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020;
- l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre, in quanto l'elaborazione del Pef secondo il metodo Arera risulta particolarmente complesso e potrebbe comportare aumenti delle tariffe che andrebbero ad incidere sulla congiuntura economica negativa a causa della epidemia conseguente alla diffusione del virus covid-19;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nella parte dispositiva del presente atto;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia previa pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTI nel seguente disposto i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI) che si intende applicare per il 2020;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

PRESO ATTO inoltre di quanto disposto dall'articolo 3 della Delibera di ARERA 158/2020/R/Rif del 05.05.2020, in base a cui:

- è possibile riconoscere, per l'anno 2020, un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate - che siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per fornitura di energia elettrica e/o di gas e/o del servizio idrico integrato e che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 4 della medesima deliberazione 158/2020/R/Rif;
- l'agevolazione tariffaria in argomento va erogata nell'avviso di pagamento Tari 2020 e va quantificata mediante applicazione di una componente tariffaria compensativa una tantum (espressa in euro) a decurtazione fino al limite massimo della quota variabile della tariffa;

RITENUTO di quantificare l'agevolazione di cui al punto precedente, valida per l'anno 2020, a favore delle utenze domestiche disagiate che rispettino le condizioni di cui agli artt. 3 e 4 di detta delibera 158/2020 in un abbattimento pari al **40%** della quota variabile della tariffa;

RITENUTO infine di fissare la scadenza di pagamento della TARI per l'anno 2020 in unica soluzione al **17/11/2020**;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTI il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 e il Documento unico di Programmazione;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - come modificato dal D.L. 174/2012, e dell'art. 153 - 5° comma - del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;

VISTI il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi nei modi di Legge;



DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della Tassa sui rifiuti "TARI" da applicare nell'anno 2020 come specificate nel seguente prospetto:

- UTENZE DOMESTICHE:

UTENZE DOMESTICHE	TARIFFA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE		TARIFFA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE	
	COEFF. Ka	Euro/mq.	COEFF. Kb	Euro
	Famiglie 1 componente	0,84	0,366	0,60
Famiglie 2 componenti	0,98	0,427	1,40	55,26
Famiglie 3 componenti	1,08	0,470	1,80	71,05
Famiglie 4 componenti	1,16	0,505	2,20	86,84
Famiglie 5 componenti	1,24	0,540	2,90	114,47
Famiglie 6 o più componenti	1,30	0,566	3,40	134,21

- UTENZE NON DOMESTICHE:

ATTIVITA'	TARIFFA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE		TARIFFA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE	
	COEFF. Kc	Euro/mq.	COEFF. d	Euro/mq.
	1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,320	0,302	2,600
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,670	0,633	5,510	1,772
3 Stabilimenti balneari	0,380	0,359	3,110	1,000
4 Esposizioni, autosaloni	0,300	0,284	2,500	0,804
5 Alberghi con ristorante	1,070	1,011	8,790	2,827
6 Alberghi senza ristorante	0,800	0,756	6,550	2,106
7 Case di cura e riposo	0,950	0,898	7,820	2,515
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,000	0,945	8,210	2,640
9 Banche ed istituti di credito	0,550	0,520	4,500	1,447
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,870	0,822	7,110	2,286
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,070	1,011	8,800	2,830
12 Attività artigianali tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiera	0,720	0,680	5,900	1,897
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,920	0,869	7,550	2,428
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,430	0,406	3,500	1,125
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,550	0,520	4,500	1,447
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,840	4,574	39,670	12,756
17 Bar, caffè, pasticceria	3,640	3,440	29,820	9,590
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,760	1,663	14,430	4,640
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	1,455	12,590	4,049
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,060	5,727	49,720	15,988
21 Discoteche, night-club	1,040	0,983	8,560	2,753

Tributo giornaliero utenze non domestiche:

la tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale corrispondente per categoria di attività produttiva, aumentandola del 50%.
(art. 21, Titolo III - del "Regolamento per la disciplina del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi");

2. **DI APPLICARE** le riduzioni ed agevolazioni di cui all'articolo 23 del Regolamento comunale TARI, nonché la riduzione proposta nel presente atto per l'anno 2020 del 40% della quota variabile della tariffa delle utenze domestiche che versino in situazione di disagio economico qualora ne ricorrano le condizioni citate in premessa;
3. **DI FISSARE** il termine ultimo di pagamento della TARI per l'anno 2020 in unica soluzione al 17/11/2020;
4. **DI RINVIARE** l'approvazione del Piano economico finanziario per l'anno 2020 secondo le modalità previste dall'articolo 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 17.03.2020;
5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo;
6. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione tariffaria sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
7. **DI DARE ATTO** che sul presente atto deliberativo il Responsabile del relativo Servizio ha rilasciato il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - come modificato dal D.L. 174/2012 e dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012;
8. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267/2000, con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

La sottoscritta Angela Chiappini - Responsabile del Servizio Economico e Finanziario - appone il visto di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - come modificato dal D.L. 174/2012 e dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Angela Chiappini

Vione, 25.09.2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Angela Chiappini)